



Il socio risponde dei danni in caso di dolo

di **Evangelista Basile, Rosibetti Rubino**

Con l'ordinanza n. 32545 dello scorso 13 dicembre 2025, la Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità del socio di s.r.l. in caso di *“mala gestio”*.

In primo luogo, la Corte ha ricostruito la disciplina di cui all'art. 2476, comma 7, c.c., il quale prevede: *«Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»*.

A detta della Cassazione, la normativa risponde al diverso e più importante ruolo ricoperto dal socio di s.r.l. *post* riforma delle società di capitali del 2003, specie in termini di diritti amministrativi (quali gli ampi poteri di controllo e ispezione dell'attività gestoria). La nuova società a responsabilità limitata si caratterizza, dunque, per forme di impresa nelle quali il ruolo del socio è fondamentale: a detto ampliamento dei poteri corrisponde anche l'eventualità, contemplata dalla norma in esame, che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l'amministratore nella responsabilità dall'aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o a terzi.

Il riferimento alla “decisione” o “autorizzazione” dell'art. 2476, c.c., vuole dunque significare che i fatti attribuibili al socio sono fatti di gestione che abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia comunque consapevolmente indotto a prendere o autorizzato. Il socio, quindi, in seguito a dette condotte, diventa sostanzialmente amministratore e risponderà solidalmente con gli amministratori formali. Il socio, tuttavia, risponde in solido con gli amministratori soltanto se il suo concorso nel produrre il danno alla società è diretta conseguenza della decisione consapevole di ingerirsi della gestione: l'avverbio *«intenzionalmente»* contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 2476, c.c., esclude, infatti, non soltanto i comportamenti non voluti, ma anche lo stato soggettivo equiparabile a tutte le forme della colpa; il che, tuttavia, non significa che il socio debba essere consapevole delle *«conseguenze necessariamente dannose del suo operare»*.

D'altro canto, il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la s.r.l. – anche nella sua versione riformata – è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi societari.



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'**AI**
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità

